

COMMISSIONI RIUNITE BILANCIO
DI CAMERA E SENATO

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2021

Audizione del Direttore Generale dell'ABI
Dott. Giovanni Sabatini

21 Novembre 2020

INTRODUZIONE

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati e Senatori,

consentitemi innanzitutto di ringraziarvi, a nome dell'Associazione Bancaria Italiana e del presidente Antonio Patuelli, per l'invito a partecipare alla presente Audizione ed esprimere il punto di vista del mondo bancario sul Disegno di legge di bilancio del 2021, che dà attuazione alla programmazione economico-finanziaria esposta nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2020.

Il contributo è strutturato in tre sezioni tra loro interconnesse:

- nella prima sono esposte considerazioni più generali, anche in relazione al contesto macroeconomico e ai più recenti sviluppi e prospettive dell'attività bancaria in Italia, alla luce dell'emergenza determinata dalla crisi pandemica e del quadro regolamentare europeo di riferimento;
- nella seconda si esaminano alcune delle misure più specifiche a cui il provvedimento fa riferimento, con un focus sulle disposizioni e sulle proposte finalizzate al rafforzamento delle imprese e della crescita economica. L'analisi sarà poi completata con gli interventi a sostegno dell'occupazione;
- nell'ultima parte si accenna ad alcune proposte mirate a dare ulteriore impulso alla ripresa economica nel breve e nel lungo periodo attraverso una crescita dimensionale e della resilienza delle imprese nazionali

PARTE PRIMA

CONTESTO MACROECONOMICO E ATTIVITÀ BANCARIA IN ITALIA

L'emergenza sanitaria innescata dalla diffusione del Covid-19 ha provocato in tutto il mondo una pesante ricaduta sull'attività economica, determinando un calo della produzione che non ha precedenti dalla Seconda guerra mondiale. Anche in Italia l'impatto della pandemia è risultato severo, sia da un punto di vista sociale sia economico. Ai primi due trimestri dell'anno, che hanno visto una importante contrazione congiunturale del PIL (pari, rispettivamente, al -5,5% e al -12,8%), ha fatto seguito un trimestre in cui – in concomitanza con il miglioramento della situazione sanitaria – si è osservato un rafforzamento superiore alle attese (+16,1% su base congiunturale). Assistiamo ora però ad una importante recrudescenza della pandemia che rende nuovamente necessarie misure di contenimento, che, sebbene meno drastiche che in passato, incideranno sulla dinamica del PIL. In questo contesto, le conseguenze sul piano sociale e finanziario sono state finora efficacemente mitigate dall'azione convergente delle politiche fiscali a livello nazionale, della politica monetaria europea e – per quanto riguarda nello specifico il settore bancario – della flessibilità delle politiche regolamentari e di vigilanza.

Andando a guardare più specificamente il mercato del credito, gli ultimi dati disponibili mostrano che a ottobre 2020 i prestiti risultano in crescita del 4,7% rispetto ad un anno prima, con un incremento più cospicuo nel credito alle imprese. I tassi di interesse sui prestiti restano su livelli particolarmente bassi, sui minimi storici. Questa dinamica delle variabili creditizie è coerente con lo sforzo che le banche hanno fatto e stanno facendo per dare attuazione ai provvedimenti che le istituzioni della Repubblica hanno adottato in risposta alla crisi.

A questo proposito, le richieste al Fondo di garanzia per le PMI hanno interessato crediti per oltre 106 miliardi di valore, con un milione 287 mila domande (di cui 991 mila per prestiti fino a 30 mila euro, per un controvalore di oltre 19,4 miliardi). Inoltre, le banche hanno ricevuto quasi 2,8 milioni di domande di adesione alle diverse forme di moratorie di pagamento previste

dalla legge o adottate su iniziativa del settore (associative o individuali delle banche), che interessano oltre 300 miliardi di crediti in termini di importo.

Le misure tempestivamente attivate dalle istituzioni italiane ed europee hanno consentito finora di mitigare gli effetti della crisi sulla qualità del credito in Italia, mentre la flessibilità regolamentare ha consentito di massimizzare le risorse disponibili convogliandole verso il credito all'economia. Oggi, pur nelle prospettive positive date dai progressi sulla via dei trattamenti sanitari, siamo ancora davanti ad una sfida estremamente difficile, in cui i margini di incertezza sui tempi della ripresa sono elevati ed è difficile prevedere quanti e quali effetti di lungo periodo l'emergenza sanitaria e la crisi economica avranno sulle scelte di consumo e di investimento.

In questo scenario, per consentire al settore bancario di offrire il massimo supporto alla ripresa, è essenziale mantenere alta l'attenzione sul quadro normativo e regolamentare che governa il mondo del credito, agendo sotto due prospettive. Da un lato, occorre mantenere attivi fino a quando sarà necessario tutti quegli strumenti straordinari che si sono dimostrati efficaci nell'affrontare la crisi, evitando il rischio – da cui le stesse Autorità di Vigilanza hanno messo in guardia – di un ritiro prematuro di misure ancora indispensabili. Dall'altro, occorre predisporre per tempo tutti gli strumenti, normativi e operativi, che consentano di prevenire ed eventualmente gestire non traumaticamente, per le banche e per i clienti, i rischi che abbiamo davanti, in primo luogo quello di una crescita dei crediti deteriorati. Dal momento che la normativa bancaria è in larga misura di emanazione europea, è soprattutto a questo livello che occorre intervenire.

In primo luogo, è necessario riconsiderare i rischi degli effetti prociclici di alcune norme esistenti, pensate in contesti completamente diversi da quello attuale, come quelle relative alla nuova definizione di default, che entrerà pienamente in vigore a gennaio 2021 e che rischia di far attribuire la qualifica di cattivi pagatori a una platea molto più ampia di clienti, compromettendone l'accesso al credito e le prospettive di ripresa. Altrettanto essenziale è la modifica della disciplina c.d. *calendar provisioning*, relativa

alle coperture obbligatorie dei crediti deteriorati, ovvero alla loro svalutazione automatica con il mero passare del tempo. A questo proposito, oltre a tener conto dell'effetto materiale dell'emergenza sanitaria - che ha oggettivamente comportato un rallentamento delle procedure di recupero - occorre ragionare non solo e non tanto in termini di costo diretto che le banche sopporteranno dall'applicazione di questa normativa a regime, quanto in termini di effetti restrittivi che tale prospettiva può implicare già oggi, sotto forma di irrigidimento delle condizioni per l'accesso al credito dei clienti e di incentivo alla rapida chiusura delle posizioni problematiche invece che alla ricerca di percorsi di ristrutturazione, che richiedono tempo.

Per gestire i crediti deteriorati è fondamentale che sia introdotta in tempi rapidi una opportuna disciplina per le c.d. *bad bank* (*Asset Management Companies*) nazionali e, nel contempo, che si consolidi uno strumento efficace come le GACS, perseguendo la definizione di un quadro europeo che snellisca le procedure di autorizzazione e ne acceleri i tempi.

A fronte di un potenziale aumento dei crediti deteriorati, è di fondamentale importanza, inoltre, puntare l'attenzione anche su una delle principali cause che, negli anni scorsi, ne hanno determinato la crescita.

La lentezza della giustizia civile e delle procedure di recupero del credito, infatti, ha contribuito in modo significativo all'aumento di tali crediti. Secondo le stime dell'ABI, circa il 50% dell'incremento totale dell'NPL ratio delle banche italiane nel corso della crisi è riconducibile a questo fattore.

La diretta connessione tra i due aspetti è evidente anche alla Commissione europea che, come ricordato pochi giorni fa dal Commissario UE all'Economia Paolo Gentiloni, in relazione al rischio di una crescita degli NPL, sta lavorando anche alla tematica dei quadri normativi in materia di insolvenza e di recupero dei crediti.

È necessario, quindi, come meglio si dirà in seguito, intervenire velocemente anche in ambito nazionale per cercare di ridurre i tempi della giustizia civile e rendere più efficienti le procedure di recupero del credito.

In estrema sintesi, le banche stanno facendo ogni sforzo per aiutare l'Italia ad affrontare l'emergenza e intendono continuare nella direzione del massimo supporto alla ripresa. Un quadro regolamentare coerente con questa finalità è una preconditione necessaria per poter concretizzare al massimo questi sforzi, nell'interesse dell'Italia.

PARTE SECONDA

COMMENTO MISURE SPECIFICHE

È sicuramente apprezzabile la proroga fino al 30 giugno 2021 – conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), nella quarta modifica del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato – delle misure a sostegno delle imprese danneggiate dalla pandemia, disposte con precedenti interventi normativi.

Mi riferisco:

- alla "Garanzia Italia" di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 ("DL Liquidità"), rilasciata da Sace S.p.A (art. 35);
- al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 40);
- la misura di moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito introdotta dall'art. 56 del "DL Cura Italia", prevista in via generale fino al 31 gennaio 2021 e, per le imprese del settore turistico di cui all'art. 77, comma 2, del "DL Agosto", fino al 31 marzo 2021 (art. 41);
- al regime quadro per gli aiuti regionali istituito con gli artt. 54 e seguenti del "DL Rilancio" (art. 106).

L'impegno del settore bancario in questo ambito è stato, è e sarà massimo. Lo testimoniano anche i dati, come accennato in precedenza.

Riteniamo che la proroga della scadenza della moratoria disposta dall'art. 56 DL Cura Italia sia una misura necessaria alla luce del prolungamento dell'emergenza sanitaria. Valutiamo quindi positivamente la previsione dell'art. 41 del disegno di legge in discorso che proroga al 30 giugno 2021.

Segnaliamo d'altra parte la necessità che tale iniziativa sia accompagnata da un chiarimento da parte dell'EBA sull'applicazione delle proprie linee guida sulle moratorie legislative e non legislative pubblicate il 2 aprile scorso. In particolare, occorre precisare che alle posizioni oggetto della moratoria, alle quali si applicano le disposizioni del menzionato art. 41, continua ad applicarsi la maggiore flessibilità di valutazione prevista delle linee guida anzidette, e venga evitato l'obbligo di riclassificazione delle stesse come posizioni oggetto di misure di tolleranza «forborne» (sia essa deteriorata o non deteriorata).

Importante è anche il rifinanziamento degli strumenti necessari alla realizzazione delle misure anzidette, come il Fondo di garanzia per le PMI.

Si rileva peraltro che nel disegno di legge non ci sono indicazioni espresse riguardo al Fondo di garanzia in favore delle imprese agricole gestito da ISMEA. Auspichiamo comunque che esso sia ricompreso nel pacchetto "garanzia".

Rileviamo anche l'ampliamento del perimetro di intervento di "Garanzia Italia" in relazione a operazioni di cessioni di credito pro soluto e di operazioni di rinegoziazione/consolidamento di passività onerose a condizione che: a) la banca eroghi liquidità aggiuntiva in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione; b) la garanzia determini un minor costo (inclusivo del costo della garanzia) e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione/consolidamento.

Desta perplessità il passaggio dell'operatività a sostegno delle Mid-cap (cioè, le imprese con un numero di dipendenti compresi tra 250 e 499) dal

Fondo di garanzia per le PMI alla Sace, in relazione a quelli che potranno essere gli effetti sulla continuità del supporto alle imprese, conseguentemente la modifica di modelli operativi ormai rodati tra i diversi soggetti coinvolti.

A tale riguardo va chiarito esplicitamente che l'accesso alla garanzia della Sace non debba prevedere condizioni accessorie, come non erano presenti per l'accesso alla garanzia del Fondo, per evitare di rendere problematico per questa tipologia di imprese l'accesso all'agevolazione pubblica.

L'obiettivo di ottimizzazione delle risorse utilizzate da parte del Fondo di garanzia per la sua attività di sostegno all'economia (che condividiamo) potrebbe essere raggiunto secondo modalità alternative che non impattino sulla gestione delle misure ormai a regime.

Una strada è ad esempio quella di impiegare il neo Fondo di garanzia Paneuropeo (EGF) al fine di contro garantire gli impegni di copertura assunti dal nostro Fondo PMI, liberando risorse accantonate per garantire nuovi finanziamenti. Con le banche stiamo lavorando per mettere a disposizione della BEI (soggetto gestore dell'EGF) le migliori informazioni sui finanziamenti garantiti dal Fondo PMI, al fine di rendere quanto più efficiente possibile l'operazione in discorso.

Nell'ambito del pacchetto di misure "Garanzia Italia", la Legge 40/2020 ha, come noto, previsto (art. 1, comma 14 bis) anche la possibilità di riconoscere, fino al 31 dicembre 2020, la garanzia della SACE in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese. Confidiamo che l'art. 35 possa quindi essere integrato per prevedere che anche tale misura possa essere prorogata al 30 giugno 2021. Con l'occasione potrebbero essere introdotti alcuni miglioramenti ai commi 14 bis e seguenti della Legge 40/2020 volti a rendere la garanzia più agevole e incrementarne il suo utilizzo.

Più in particolare, si ritiene che l'impegno (previsto al comma 14-ter dell'art 1 della citata Legge) per gli investitori a mantenere una quota almeno pari al 30% dell'importo dell'emissione per tutta la durata della stessa, nel caso di emissioni con rating inferiore a BBB- non sia in linea con le prassi del mercato obbligazionario e può rendere tale garanzia non appetibile per tali soggetti.

Anche la richiesta, nel caso di garanzia sulle emissioni obbligazionarie, di un "rating" pubblico rilasciato da una primaria agenzia di rating appare eccessivamente oneroso, considerato che le obbligazioni in esame sono destinate ad investitori istituzionali (ad es. fondi di investimento) che sono in genere già in possesso, come le banche, di sistemi di valutazione interna dei rischi di credito, a volte anche più sofisticati rispetto ai rating pubblici. La richiesta di un rating pubblico costringe poi le imprese che non ne sono in possesso ad acquisire tale valutazione e a mantenerla aggiornata anche nel caso di un'unica operazione.

In tema di accesso ai mutui ipotecari da parte delle famiglie, l'art. 41 bis del DL. 104/2020 ha limitato in modo sostanziale la capacità del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c) della legge n. 147/2013 prevedendo che la garanzia del Fondo sia destinata "esclusivamente" alle sole categorie di soggetti che, in precedenza, avevano "priorità" di accesso (es. famiglie numerose, detentori alloggi IACP, etc.).

Si auspica che venga ripristinata l'originaria operatività di accesso al credito per tutti mutuatari.

In una logica di continuità con la precedente legge di bilancio, si prevede (art. 185) una proroga delle principali misure del Piano Transizione 4.0, estendendo fino al 31 dicembre 2022 sia la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi - attraverso il potenziamento delle aliquote agevolative, l'incremento dell'ammontare delle spese ammissibili, l'ampliamento dell'ambito oggettivo, la riduzione del periodo di fruizione dell'agevolazione a 3 anni e anticipando, nel contempo, la decorrenza della innovata disciplina al 16 novembre 2020 - sia la disciplina

relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, nonché quella relativa al credito d'imposta per spese di formazione 4.0.

La normativa ha dimostrato elevate potenzialità, già sfruttate positivamente da molte imprese, e apprezzabile risulta l'eccezionale rafforzamento delle misure, soprattutto in considerazione dell'attuale quadro economico e della fase di arresto subita dal piano degli investimenti delle imprese causata dalla pandemia in corso. Tuttavia, potrebbe registrare ulteriori adesioni soprattutto se stabilizzata (temporalmente, ma anche nelle sue caratteristiche), favorendo in questo modo anche programmazioni di lungo periodo, che proprio per la complessità dei processi industriali coinvolti possono implicare piani di investimento che si articolano su più periodi di imposta.

Sebbene dal punto di vista soggettivo le previsioni normative siano molto ampie operando per la generalità delle imprese residenti sul territorio nazionale, permangono delle limitazioni dovute alle tipologie di investimenti agevolati. La misura - attraverso il riferimento a degli allegati tecnici alla Legge di bilancio 2017- agevola principalmente beni strumentali ad alto contenuto tecnologico interconnessi nel processo produttivo e destinati eminentemente alla produzione fisica.

Ciò finisce in pratica per escludere dall'accesso alla misura massima del credito d'imposta taluni settori, come quello bancario, che nondimeno sono caratterizzati da un costante, necessitato e inarrestabile processo di innovazione tecnologica.

Dunque, al fine di stimolare l'intero complesso degli investimenti strettamente connessi con i processi di innovazione tecnologica (esempio: investimenti propedeutici alla dematerializzazione e alla digitalizzazione dei processi interni delle banche e delle imprese in generale), prescindendo dal settore economico a cui quegli stessi investimenti sono destinati, si auspica un incremento della percentuale del credito d'imposta e dei limiti massimi di costi ammissibili, con riferimento agli investimenti in beni strumentali

materiali e immateriali diversi da quelli indicati nell'apposito allegato alla Legge di bilancio 2017.

Nei prossimi anni sarà fondamentale creare le condizioni per rendere il tessuto produttivo più forte e resiliente. Al raggiungimento di tale obiettivo può utilmente contribuire l'utilizzo di incentivi di natura fiscale, quali quelli, di natura straordinaria e temporanea, introdotti (art. 39) per i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda deliberati nel 2021. Tale misura contribuisce al rafforzamento patrimoniale dell'entità risultante dall'operazione di aggregazione mediante la conversione di talune tipologie di attività per imposte anticipate (DTA) in crediti d'imposta, entro determinati limiti quantitativi e a fronte del pagamento di una commissione.

Valutando positivamente tale misura e riteniamo che andrebbe accompagnata con una ulteriore valorizzazione degli incentivi alla capitalizzazione, già previsti, connessi alla gestione ordinaria delle imprese, come l'Aiuto alla Crescita Economica ("ACE"). L'ACE, come si è avuto modo di rappresentare da ultimo in occasione dei commenti al DDL Bilancio 2020, si è dimostrata efficace nel favorire la capitalizzazione delle imprese (in particolare le PMI), la loro resilienza e l'innalzamento del loro merito di credito. L'incentivo, infatti, consente, con riferimento alle scelte di finanziamento di medio-lungo periodo del singolo imprenditore di favorire il rafforzamento patrimoniale del tessuto industriale italiano, grazie alla sua natura di agevolazione che opera su base incrementale. L'impatto positivo del beneficio dipende, in primo luogo, dalla misura dell'aliquota del c.d. "rendimento nozionale del nuovo capitale proprio", la cui misura si è progressivamente ridotta nel corso del tempo ed è oggi pari all'1,3%.

Per tenere conto del difficile contesto economico conseguente alla pandemia, si potrebbe prevedere un'aliquota maggiorata da applicare agli incrementi di capitale proprio realizzati in un determinato arco temporale (ad esempio, tre o cinque anni). Al fine di rendere la misura ancor più efficace, la

maggiorazione dovrebbe essere riconosciuta stabilmente, vale a dire fino a quando gli incrementi di capitale proprio realizzati nel periodo vengono mantenuti dall'impresa.

Segnaliamo l'intervento previsto all'art. 19, che istituisce il "Fondo di investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy", volto a favorire processi di riorganizzazione e di ricapitalizzazione di PMI che affrontano investimenti per la transizione e la sostenibilità ecologica. Ciò è infatti in linea con gli obiettivi europei in tema di finanza sostenibile.

Ulteriore misura rilevante è l'estensione della misura del credito di imposta per le spese di quotazione delle PMI al 31 dicembre 2020 prevista all'art. 36, nonché il relativo rifinanziamento, che ha dato ulteriore slancio alle operazioni di IPO e quotazione delle imprese sull'AIM Italia, divenuto nel 2019 il principale mercato finanziario europeo per le PMI con circa il 26% delle quotazioni in Europa.

Consideriamo positivamente le proposte recate all'art. 42 volte ad estendere al 30 giugno 2021 nonché introdurre alcune modifiche alla disciplina sul rafforzamento patrimoniale delle imprese recata dall'articolo 26 del DL 34/2020, relative al credito di imposta per gli aumenti di capitale delle imprese ed al Fondo Patrimonio PMI gestito da INVITALIA.

Quanto alle misure relative al mercato del lavoro e all'occupazione, si osserva come il tema "Lavoro" debba essere inserito tra le assolute priorità nelle scelte per il prossimo futuro. Il Disegno di legge di Bilancio appare orientato in questa direzione anzitutto per quanto riguarda gli interventi volti a favorire l'assunzione dei giovani e delle donne e per sostenere l'occupazione al Sud.

Con riguardo alla specifica misura rivolta ad incentivare l'assunzione dei giovani (art. 4), si richiama l'attenzione su un profilo di rilievo al fine di consentire alla misura stessa di sviluppare appieno le proprie potenzialità.

L'incentivo è infatti rivolto a tutti i datori di lavoro e non correlato a specifiche aree territoriali (art. 4, comma 1) e dunque si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico dell'Italia, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Per le sue caratteristiche, la norma non risulta quindi idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene pertanto che non sia inquadrabile tra quelle disciplinate dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Tale osservazione trova inoltre conferma con riferimento a quanto a suo tempo chiarito sia con riguardo agli incentivi all'assunzione dei giovani di cui alla legge 205/2017 (che il DDL di bilancio ora estende) sia con riguardo a quelli precedenti con analoghe caratteristiche (legge 190/2014), sempre esclusi dall'ambito di applicazione del regime in tema di aiuti di Stato dalle relative istruzioni operative fornite dagli Enti competenti. Inoltre, anche il recente D.L. 104/2020 (convertito con legge 127/2020) prevede un incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato per molti versi analogo a quello in commento, senza che nella norma sia richiamato alcun vincolo con riferimento al regime degli aiuti di Stato.

Non risulta quindi coerente assoggettare tale misura alle regole definite nel c.d. Temporary Framework ("Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"), con conseguente limitazione delle sue potenzialità ed esclusione del settore finanziario, che potrebbe invece rispondere positivamente alla misura adottata.

La regolamentazione sugli aiuti di Stato trova invece conferma con riferimento per il maggior incentivo correlato a specifiche aree dell'Italia (art. 4, comma 2).

Quanto poi agli interventi più direttamente correlati alla emergenza epidemiologica, la normativa contenuta nel DDL Bilancio (art. 54) prosegue nella direzione - già tracciata sin da marzo scorso - di ampio sostegno alle

imprese e ai lavoratori che, per sospensioni e riduzioni di attività lavorativa, fruiscono delle misure di ammortizzazione sociale.

Il riacutizzarsi, in quest'ultimo periodo, della crisi pandemica rende coerente un allungamento – anche nel 2021, per ulteriori dodici settimane – di tali misure, opportunamente senza costi aggiuntivi per le imprese, condizione necessaria in relazione al rinnovato blocco dei licenziamenti economici sino al 31 marzo 2021, da intendersi in ogni caso come norma assolutamente emergenziale.

In una prospettiva di sostegno al ricambio generazionale e di sostegno all'occupazione giovanile, va poi la norma (art. 62) che - anche se per il solo 2021 - proroga, rfinanzia e rende più ampio il perimetro di utilizzo dei contratti di espansione. Al riguardo, al fine di ancor meglio favorire il conseguimento delle finalità rammentate, si riterrebbe opportuno chiarire che, in relazione all'accompagnamento a pensione di lavoratori senior, attuata per il tramite dei contratti di espansione, sia chiarito che - nel caso in cui la misura sia attuata, come previsto, tramite i Fondi di solidarietà ed in coerenza ai relativi Regolamenti - la Naspi viene riconosciuta anche nelle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro consegua ad un accordo individuale di risoluzione consensuale stipulato in sede "protetta" a seguito dell'adesione del lavoratore interessato all'accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Durante la crisi sanitaria e alla luce delle conseguenti misure restrittive alla mobilità delle persone, sono state introdotte modalità semplificate di conclusione degli atti a distanza (art. 4 DL Liquidità e art. 33 del DL Rilancio) per i contratti relativi alla prestazione di servizi bancari, finanziari e assicurativi. Le previsioni sono state poi prorogate tramite due successivi interventi fino al 31 dicembre 2020. L'applicazione di tali nuove modalità ha dimostrato che le stesse hanno comportato diversi benefici in termini di tempo e semplificazioni, sia per gli intermediari sia per i clienti, che restano

in ogni caso garantiti nei loro diritti. Nell'ambito del percorso di digitalizzazione degli adempimenti per favorire la crescita dell'Italia sarebbe opportuno che tale misura diventasse strutturale al fine di consentire di operare con procedure più snelle e veloci.

Per tornare, infine, al tema della necessità di una giustizia civile più veloce ed efficiente, un importante passo avanti in questo percorso è rappresentato dal DDL AS 1662 di delega al Governo per l'efficienza del processo civile che, pur con alcuni correttivi e integrazioni, è auspicabile giunga velocemente a compimento.

Consapevole, però, dei necessari tempi tecnici per l'approvazione parlamentare di un disegno di legge, del fatto che si tratta di una delega al Governo che richiederà tempo per la sua attuazione, al fine di velocizzare l'entrata in vigore di alcune misure, sarebbe opportuno forse valutare di anticipare taluni aspetti del citato DDL, come ad esempio la semplificazione del processo di cognizione di primo grado innanzi al tribunale in composizione monocratica, in un diverso veicolo normativo in modo che possa trovare rapida attuazione.

INTERVENTI PER L'ATTIVAZIONE DEL RISPARMIO IN INVESTIMENTI NELL'ECONOMIA

La tutela del risparmio è essenziale per fornire all'economia le risorse necessarie alla crescita e l'accesso al credito di imprese e consumatori. Allo stesso tempo è importante promuovere nuove misure che incentivino forme di investimento nell'economia reale introducendo nuove misure agevolative per famiglie imprese ed investitori.

L'attuale sistema di tassazione delle attività finanziarie, caratterizzato da formalismi, rigidità, eccessivi costi di gestione e disparità, non incoraggia i risparmiatori all'esercizio di questa fondamentale attività, soprattutto in tempi di incertezza economica.

Con le misure introdotte (anche più di recente) si è cercato di favorire un'attitudine verso gli investimenti a lungo termine in classi di attivi alternativi e meno liquidi delle tradizionali, tentando di coinvolgere quei soggetti dotati di patrimoni più consistenti, già diversificati e una maggiore attitudine al rischio che oggi esitano ad investire in prodotti di questo tipo, prodotti che investono direttamente nelle imprese (PIR, PIR Alternativi, ELTIF).

Per dare ulteriore impulso a questi strumenti, si potrebbe immaginare un'ulteriore detrazione dall'IRPEF per chi decidesse di sceglierli come forma di investimento. Il beneficio potrebbe essere concesso sin dal primo anno di investimento, salvo poi prevederne la restituzione in caso di disinvestimento anticipato.

Il premio potrebbe ulteriormente essere elevato superato un certo periodo di detenzione, con un aumento progressivo della detrazione, così da stimolare al mantenimento dell'investimento a oltranza.

Le proposte dal lato della domanda dovrebbero essere accompagnate da iniziative dal lato dell'offerta.

Gli sforzi fatti negli ultimi anni nel tentativo di avvicinare le imprese ai mercati hanno portato all'implementazione di una gamma variegata e numerosa di strumenti disponibili in alternativa al credito bancario (Minibond, AIM Italia, ELITE, crowdfunding, etc.).

Sarebbe opportuno stimolare lo sviluppo di questi canali e di altri analoghi, tramite i quali le imprese italiane possano avere l'opportunità di perseguire la crescita dimensionale attraverso modalità che consentano loro, in maniera graduale, di interagire con investitori sofisticati, prepararsi ad una gestione più strutturata a livello di governance e di strategia di crescita.

Inoltre, una proposta che agevoli una fiscalità di scopo per forme di previdenza complementare ed enti analoghi che investano in PMI sarebbe condivisibile negli obiettivi, perché incentiverebbe l'investimento diretto ed indiretto nel capitale di PMI non quotate, in linea con le finalità di recente

confermate del piano di azione della Capital Markets Union, che assegna un ruolo importante ai fondi pensione per convogliare in maniera stabile i risparmi nella economia reale.

Ciò rappresenta un elemento indubbiamente positivo, sia perché in grado di accrescere gli investimenti nell'economia e, dunque, di contribuire alla crescita dell'Italia sia perché potrebbe accrescere la diversificazione degli investimenti delle forme pensionistiche e le relative potenzialità di reddito.

Una misura in tal senso potrebbe consistere nell'introduzione di un credito di imposta in percentuale dell'investimento effettuato in PMI non quotate.

In ultimo, ma sempre nell'ottica dello stimolo agli investimenti, una riflessione generale sulla tassazione dei dividendi sarebbe auspicabile rammentando che per definizione tassare un dividendo vuol dire tassare un reddito che ha già a monte scontato un prelievo fiscale. Ciò determina distorsioni di origine fiscale tanto più accentuate quanto più è lunga la catena di trasmissione del reddito generato a monte. Innalzare dal 95% al 100% l'esenzione fiscale dei dividendi percepiti da società che sono soggetti passivi IRES renderebbe neutrali le valutazioni degli investitori rispetto al numero di società che si frappongono tra la capogruppo e le altre società del gruppo, stimolerebbe partecipazioni tra imprese prodromiche ad aggregazioni successive o anche solo generare gruppi produttivi di più ampie dimensioni.

L'Associazione Bancaria Italiana si rende pienamente disponibile per un confronto di natura tecnica sui provvedimenti attuativi delle norme in commento.